



*DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA
AREA COMMERCIO E RETI DI IMPRESA*

AVVISO PUBBLICO

“concessione di contributi per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche di cui alla Legge Regionale 22 settembre 2019 (TUC) annualità 2021-Attuazione D.G.R. n. 934/2020”

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

Art. 3 – Dotazione finanziaria e intensità del contributo

Art. 4 – Caratteristiche dell'intervento

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Art. 6 – Istruttoria e valutazione delle domande

Art. 7 – Atto di impegno

Art. 8 – Erogazione del contributo

Art. 9 – Variante al progetto

Art. 10 – Proroghe

Art. 11 – Motivi di revoca del contributo

Art. 12 – Informazioni ai sensi della Legge 241/90 e sul trattamento dei dati personali

Art. 13 – Norme di rinvio

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La disciplina generale in materia di commercio persegue le finalità di trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e di circolazione delle merci, la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione e alla sicurezza dei prodotti, alla possibilità di approvvigionamento e al servizio di prossimità. Persegue, inoltre, gli obiettivi di efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta anche al fine del contenimento dei prezzi. Infine, risulta cruciale il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.
2. La Regione Lazio, pertanto, al fine di implementare le proprie politiche sul commercio promuove, tra l'altro, l'adozione di specifiche misure volte alla riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche, a seguito della trasmissione di specifici progetti definitivi, di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/2016, formalmente approvati dagli Enti Locali territorialmente competenti, su proposta delle associazioni, attraverso le più idonee forme di collaborazione previste dalla vigente normativa in materia, di cui all'articolo 39 della Legge Regionale n. 22/2019 (TUC) comma 1, lettera z), e finalizzati alla messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e non del mercato, alla creazione ed organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti, alla promozione delle strutture dei mercati nel territorio ovvero all'innovazione tecnologica.
3. I contributi pubblici sono concessi nella misura del 100 per cento dell'investimento ammissibile per la realizzazione delle opere progettate.

Art. 2 – Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di richiesta del contributo:
 - a. Comuni del Lazio;
 - b. Municipi di Roma Capitale.

I soggetti di cui sopra, siti nel territorio della Regione Lazio, devono essere, alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo, proprietari delle aree oggetto dell'intervento da realizzare e delle strutture da riqualificare o averne la disponibilità. Sono escluse, dal presente avviso, le aree e/o strutture private che sono nella disponibilità dei soggetti di cui sopra;

Art. 3 – Dotazione finanziaria e intensità del contributo

1. Le risorse stanziare per il presente Avviso Pubblico, sono pari ad euro 4.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2021.
2. Il finanziamento è concesso, sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% dell'investimento ammissibile per le finalità di cui all'art. 1.
3. Il contributo massimo concedibile, per ogni singolo progetto, sarà pari a 200.000,00 euro. Qualora l'importo del progetto sia superiore al contributo regionale massimo concedibile la differenza sarà a totale carico del soggetto beneficiario.

Art. 4 – Caratteristiche dell'intervento

1. Ai fini dell'ammissione al contributo, gli interventi presentati dovranno riguardare, ai sensi dell'articolo 96 della Legge regionale 22 del 2019 (TUC):

- a. messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e non strutturale del mercato (per un importo massimo del 20% dei lavori a base d'asta);
 - b. adeguamento e riqualificazione dei banchi e/o box alla normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza, compresi macchinari, attrezzature impianti e tutti gli elementi funzionali per l'attività di commercio, per le medesime pubbliche finalità e destinazioni;
 - c. creazione, riqualificazione ed organizzazione di aree comuni all'interno dell'area mercatale o nelle aree annesse, da mettere a disposizione degli utenti;
 - d. promozione delle strutture dei mercati nel territorio (tali spese non possono superare il 10% dell'importo dei lavori a base d'asta);
 - e. strumenti e progetti di innovazione tecnologica finalizzati all'implementazione di nuovi servizi di utenti e clientela.
2. Gli interventi di cui sopra, dovranno possedere i seguenti requisiti, pena la non ammissibilità:
- a. progettazione definitiva in termini di legge di cui all'art. 23 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b. essere realizzati su aree e strutture di proprietà o nella disponibilità dell'Ente richiedente, di cui al comma 1 art. 2;
 - c. essere previsti, nel programma triennale delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 (adottato in termine di legge), per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro;
 - d. l'Ente richiedente non deve aver ricevuto altre sovvenzioni o finanziamento pubblici per la realizzazione del medesimo intervento;
 - e. ciascun progetto presentato, dai soggetti pubblici, deve contenere in allegato il documento redatto dalle Associazioni, di cui all'articolo 39 della Legge Regionale n. 22/2019 comma 1, lettera z, quale elemento di condivisione e partecipazione allo stesso. Tale documento è incluso nel procedimento amministrativo de quo, attraverso le forme di collaborazione più idonee previste dall'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/200).

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di richiesta del contributo, secondo il modello previsto nell'Allegato 2, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, presentata in formato digitale, a partire dalle ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente avviso pubblico, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo precedente e deve pervenire, improrogabilmente, entro le ore 24,00 del 14 ottobre 2021, alla Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca – Area Commercio e Reti di Impresa, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata:

pec: **bandomercati@regione.lazio.legalmail.it**

A tal fine farà fede la data di ricezione all'indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Non saranno prese in considerazione domande pervenute in modalità diverse da quella prevista al comma 1.
La presentazione della predetta domanda è a totale ed esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a mal funzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Regione Lazio, qualora per disguidi, ritardi e in genere problematiche non ad essa imputabili, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
3. Alla domanda di concessione del contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. progetto almeno definitivo redatto sulla base delle disposizioni emanate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 23 e da quelle di settore in vigore, timbrato e firmato, dal legale rappresentante dell'Ente richiedente e dal R.U.P. incaricato, munito di tutti i visti, nulla osta e pareri emessi dagli Enti Territoriali di competenza necessari per l'esecutività;
 - b. nel caso di progettazione esecutiva, inoltre, deve essere comunicato il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, come integrata dalle delibere CIPE del 19 dicembre 2003, n. 126 e del 29 settembre 2004, n. 24;
 - c. atto dell'Ente (es. D.G.C.), esecutivo in termini di legge, di approvazione del progetto contenente, altresì:
 - i. la denominazione del progetto;
 - ii. il dettaglio del quadro economico del progetto;
 - iii. il dettaglio delle spese tecniche di progetto (dette spese non possono superare il 15% dell'importo dei lavori a base d'asta, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali) - concorrono alla spesa ammissibile del 15% le seguenti voci: progettazione lavori, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo tecnico – amministrativo, incentivi previsti dalla normativa vigente, redazione del piano della sicurezza, pubblicazione/gara e attività di consulenza e supporto;
 - iv. l'eventuale dettaglio delle spese di cui alla lettera d) comma 1 art. 4. Tali spese non possono superare il 10% dell'importo dei lavori a base d'asta;
 - v. in caso di presentazione di più istanze, indicare il progetto maggiormente prioritario;
 - d. atto di nomina, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in ottemperanza alle disposizioni richiamate all'art. 31 del D.lgs. 50/2016;
 - e. relazione tecnica, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente, dalla quale emerga una previsione motivata degli interventi per il commercio su aree pubbliche e nella quale sia riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa, ovvero la sua correlazione con un più sostenuto sviluppo economico territoriale derivante sia dall'investimento pubblico che dalla sua esternalità positiva, nonché ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento di cui al successivo art. 6;
 - f. il documento redatto dalle Associazioni di cui all'articolo 39 della Legge Regionale n. 22/2019 comma 1, lettera z) ed il relativo atto con il quale viene formalizzato l'accordo progettuale tra i due soggetti che concorrono in egual misura alla formazione della volontà progettuale;
 - g. l'elenco degli elaborati facenti parte del progetto;
 - h. cronoprogramma;
 - i. dichiarazione, a firma del R.U.P. (Allegato 4), attestante la conformità alla normativa vigente.
4. Gli Enti interessati possono presentare un massimo di due domande di richiesta del contributo per un importo pari ad Euro 200.000,00 ad intervento, ovvero quattro nel caso di comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, indicando l'ordine di priorità delle domande stesse. In ogni caso non potrà essere finanziato più di un progetto per Ente richiedente, salvo deroga per disponibilità di risorse.
 5. Qualora dall'elenco degli interventi ammissibili, risultino finanziabili più progetti presentati dal medesimo Ente con il medesimo punteggio in graduatoria, sarà ammesso il progetto indicato come maggiormente prioritario dall'Ente stesso, salvo deroga per disponibilità di risorse.
 6. Le domande presentate oltre i termini, di cui all'art. 5 comma 1, saranno considerate non ammissibili.

Art. 6 – Istruttoria e valutazione delle domande

1. Le domande di richiesta del contributo saranno istruite e finanziate entro la disponibilità delle risorse stanziare per il presente Avviso Pubblico, pari ad Euro 4.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2021;
2. L'Area regionale Commercio e Reti di Impresa istruisce le domande e verifica il possesso dei requisiti previsti, trasmettendo gli esiti alla Commissione tecnica di Valutazione;
3. La Commissione tecnica di valutazione, nominata con atto del Direttore Regionale competente è composta da un dirigente della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca con funzione di Presidente, da un rappresentante dell'Area Commercio e Reti di Impresa e da un dirigente della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità o della Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
4. La Commissione verifica la corrispondenza dell'intervento proposto alle finalità del presente Avviso Pubblico, secondo quanto previsto all'art. 7 del Regolamento Regionale 22 aprile 2020, n. 11 e s.m.i., e assegna i punteggi conformemente ai criteri elencati al presente articolo. Le spese non ammissibili saranno stralciate dal finanziamento.
5. Ai fini della formazione dell'elenco degli interventi ammissibili, alla concessione dei contributi, saranno tenuti in considerazione i criteri di seguito elencati che dovranno essere puntualmente descritti nella Relazione tecnica, di cui al precedente art. 5, punto 3, lett. e):

a) stato di avanzamento della progettazione:

a.1) esecutivo:	punti 2;
-----------------	----------

a.2) definitivo:	punti 1;
------------------	----------

b) qualità progettuale relativa alla messa a norma delle strutture e riqualificazione strutturale e non strutturale del mercato, adeguamento e riqualificazione dei banchi e/o box alla normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza, compresi macchinari, attrezzature impianti e comunque tutti gli elementi funzionali per l'attività di commercio	punti da 0 a 2;
---	-----------------

c) proposte innovative per la creazione, riqualificazione ed organizzazione di aree comuni all'interno dell'area mercatale o nelle aree annesse, da mettere a disposizione degli utenti:	punti da 0 a 1;
--	-----------------

d) promozione e valorizzazione dei mercati nel territorio:	punti da 0 a 1;
--	-----------------

e) strumenti e progetti di innovazione tecnologica finalizzati all'implementazione di nuovi servizi di utenti e clientela:	punti da 0 a 1;
--	-----------------

f) utilizzo, nell'ambito del progetto, di specifiche tecniche finalizzate al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento ai depuratori a servizio dell'insediamento produttivo, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al riutilizzo di materiali inerti (riciclabili), alle infrastrutture per una gestione integrata ed in sicurezza dei rifiuti in base ai fabbisogni delle imprese insediate:	punti da 0 a 1;
---	-----------------

g) motivazione socio-economica dell'iniziativa e previsione dell'aumento dei fruitori del mercato: punti da 0 a 2;

6. Sono ammessi al contributo i progetti che otterranno un punteggio totale non inferiore a 6.
7. Con determinazione della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, sono approvati gli interventi ammissibili finanziabili e non finanziabili, con indicazione:
 - a) per gli interventi ritenuti ammissibili: il punteggio ottenuto e l'importo dell'investimento ammesso e del contributo concesso;
 - b) per gli interventi ritenuti non ammissibili: i motivi di esclusione.La determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale della Regione Lazio.
8. Il finanziamento in favore degli Enti beneficiari sarà erogato, come di seguito riportato:
 - a. 20 % alla sottoscrizione dell'Atto d'impegno di cui all'art. 7;
 - b. 30% alla consegna del verbale inizio/consegna lavori;
 - c. 30% al raggiungimento del 50% del S.A.L.;
 - d. 20% all'approvazione (con atto dell'Ente beneficiario) della rendicontazione finale della spesa e trasmissione della relativa documentazione.
9. Le erogazioni sono disposte dalla società Lazio Innova S.P.A. attraverso le direttive emanate dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca.

Art. 7 – Atto di impegno

1. Ai fini dell'ottenimento del contributo, gli Enti beneficiari accettano, mediante sottoscrizione da parte del Legale Rappresentate, dell'Atto di Impegno - Allegato 5, le condizioni in esso riportate.
2. L'Atto di Impegno è sottoscritto entro e non oltre il termine di 30 giorni (continuativi) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento regionale di ammissibilità a finanziamento degli interventi, salvo proroghe, di cui al successivo art. 10. La pubblicazione sul B.U.R.L. vale a tutti gli effetti di legge come tutte le prescrizioni nello stesso previsto.
3. L'intervento dovrà concludersi entro i termini previsti nell'atto di impegno, pena la revoca del contributo concesso, salvo proroghe, di cui al successivo art. 10.
4. La mancata sottoscrizione e trasmissione dell'Atto di Impegno, nei termini previsti comporta la revoca del contributo concesso.

Art. 8 – Erogazione del contributo

1. Il contributo riconosciuto al beneficiario sarà erogato dalla Società Lazio Innova S.P.A. attraverso le direttive emanate dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, secondo le seguenti quote:
 - a. **20 %** del finanziamento alla sottoscrizione dell'Atto d'impegno di cui all'art. 7
Documentazione da allegare:
 - i. Atto di approvazione del progetto definitivo o esecutivo con la proposta formulata dalle associazioni, di cui all'articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019 comma 1, lettera z;

- ii. progetto ed eventuali QTE;
- iii. Atto di impegno contabile dell'Ente;
- iv. Atto di impegno sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente (Allegato 5);
- b. **30%** del finanziamento alla trasmissione del verbale inizio/consegna lavori
Documentazione da allegare:
 - i. Determina di aggiudicazione definitiva;
 - ii. Approvazione QTE rideterminato a seguito delle procedure di affidamento;
 - iii. Contratto di appalto;
 - iv. Spese per l'espletamento delle procedure di gara;
 - v. Verbale inizio/consegna lavori;
- c. **30%** del finanziamento al raggiungimento del 50% del S.A.L.
Documentazione da allegare:
 - i. Dichiarazione del Direttore Lavori del raggiungimento 50% del S.A.L.;
 - ii. Stati di avanzamento lavori fino al 50% del S.A.L.;
 - iii. Mandati di pagamento fino al 50% del S.A.L.;
 - iv. Atti di approvazione del S.A.L. e relativa rendicontazione;
- d. **20%** del finanziamento alla trasmissione dell'atto di approvazione (dell'Ente beneficiario) della rendicontazione finale della spesa e relativa documentazione.
Documentazione da allegare:
 - i. Atto di approvazione dello stato finale dei lavori
 - ii. Rideterminazione QTE finale
 - iii. Verbale/certificato di fine lavori;
 - iv. Atto di approvazione Certificato Regolare Esecuzione Lavori/Collaudato e Certificato Regolare Esecuzione Lavori/Collaudato;
 - v. trasmissione della rendicontazione finale della spesa (fatture e relativi mandati di pagamento a favore del direttore dei lavori, collaudatore, R.U.P., ditta esecutrice dei lavori, ecc., mandati di pagamento fino al S.A.L. finale).

2. L'Ente beneficiario del contributo, è individuato quale responsabile in ordine alla gestione, utilizzazione, certificazione e rendicontazione del contributo regionale.
3. L'Ente beneficiario, in qualità anche di stazione appaltante, è obbligato comunque a mantenere presso i propri uffici per un periodo non inferiore ai 5 anni tutta la documentazione attestante la regolarità delle procedure in relazione alla normativa vigente ovvero alla loro conformità al presente Avviso Pubblico.
Tale dichiarazione è resa formalmente nei documenti di rendiconto, pena l'impossibilità di concludere il procedimento amministrativo.
4. Le erogazioni dei contributi avranno luogo previa verifica, da parte della Area Regionale Commercio e Reti di Impresa, del rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 9 – Variante al progetto

1. Eventuali varianti al progetto in corso d'opera, approvate, con provvedimento esecutivo dell'Ente, nei limiti e alle condizioni previste agli artt. 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere comunicate tempestivamente e trasmesse alla struttura regionale competente, per la relativa presa d'atto.
2. Ai fini della presa d'atto regionale, l'Ente beneficiario, dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a. provvedimento di approvazione della perizia di variante contenente:
 - i. la comparazione dei tre quadri tecnici economici (1. Progetto originario, 2. Progetto al netto del ribasso d'asta, 3. perizia di variante);

- ii. l'elencazione degli elaborati facenti parte della perizia di variante;
 - iii. l'indicazione di uno o più casi previsti dal D.lgs. n. 50/2016 per cui sia necessario il ricorso alla perizia di variante;
 - b. dichiarazione del R.U.P. circa il ricorrere delle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016;
 - c. perizia di variante completa di ogni elaborato tecnico.
3. L'eventuale maggior onere previsto dalle varianti in corso d'opera sarà a totale carico del beneficiario.
 4. Per le attività non rientranti tra quelle previste dal D.lgs. n. 50/2016, le variazioni delle relative QTE, di cui al punto iv, lettera c) comma 3 art. 5, non dovranno superare il limite massimo dell'importo ammesso a contributo, salvo quanto previsto dal precedente comma 3.
 5. Tutte le attività, inserite nel progetto approvato, dovranno essere portate a termine secondo gli obiettivi e le finalità del presente Avviso pubblico in riferimento alla tipologia degli interventi previsti dal comma 1 art. 4 e in conformità alla valutazione ottenuta, di cui al comma 5 art. 6.

Art. 10 – Proroghe

1. Per ogni scadenza prevista dal presente Avviso pubblico è possibile avanzare una richiesta motivata di proroga, ad eccezione di quanto esposto al comma 1 dell'Art. 5. Tali richieste devono pervenire entro e non oltre il termine delle scadenze procedurali previste e possono essere accordate dalla Regione Lazio per un periodo non superiore a 60 giorni. La motivazione della richiesta non potrà essere ritenuta valida qualora la stessa derivi da inerzia nell'ambito di questo procedimento amministrativo da parte del soggetto beneficiario.

Art. 11 – Motivi di revoca del contributo

1. La Direzione Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca dispone, con proprio atto, la revoca del contributo concesso, oltre a quanto previsto all'art. 9 del regolamento n. 11/2020, qualora:
 - a) l'Ente beneficiario non sottoscriva l'Atto di Impegno di cui all'art. 7, entro i termini previsti dal presente Avviso Pubblico;
 - b) le opere non siano appaltate da parte dell'Ente beneficiario ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 88/80 e s.m.i.;
 - c) l'Ente non abbia concluso l'intervento entro i termini previsti dal presente Avviso pubblico, salvo motivata proroga;
 - d) l'Ente non abbia approvato il Certificato di Regolare Esecuzione Lavori/Collaudato, l'Atto di approvazione della rendicontazione finale della spesa nei termini stabiliti dall'amministrazione regionale;
 - e) l'Ente beneficiario non adempia agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno;
 - f) i controlli abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari e incompleti per fatti insanabili imputabili all'Ente beneficiario;
 - g) l'Ente beneficiario non fornisca la documentazione richiesta e/o non consenta i controlli;
 - h) le dichiarazioni dell'Ente beneficiario dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero o non siano state prontamente comunicate le variazioni, nel frattempo intervenute, al progetto approvato;
 - i) l'Ente beneficiario non rispetti le disposizioni contenute nell'art. 20 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16;
 - j) l'Ente beneficiario non rispetti le disposizioni contenute nel Regolamento 22 aprile 2020, n. 11, "Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'articolo 6 della Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i.";

2. Il provvedimento di revoca è adottato con Determinazione della Direzione Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di avvio del procedimento di revoca inviata dall'Area Regionale Commercio e Reti di Impresa, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, salvo interruzione dei termini per la conclusione del procedimento a seguito di presentazione da parte dell'interessato di controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione di dette controdeduzioni.
3. Eventuali ritardi nell'erogazione dei contributi da parte dell'amministrazione regionale non possono comportare il protrarsi dei termini fissati.
4. La revoca comporta, la restituzione delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali, all'Amministrazione regionale concedente.
5. La Regione si riserva la facoltà di esercitare controlli, anche in loco, tesi ad accertare la conformità della realizzazione dei progetti presentati ed approvati. Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare ulteriori casi di revoca non previsti dal presente articolo, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

**Art. 12 – Informazioni ai sensi della Legge 241/90
e sul trattamento dei dati personali.**

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca – Area Commercio e Reti di Impresa indirizzo pec: ***bandomercati@regione.lazio.legalmail.it***.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.